

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-quater  
n. 5**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE  
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**RICCARDO DE CORATO**

**procedimento penale n. 12/97 R. Gen. Trib., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale Civile e Penale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale (diffamazione)**

**Comunicata alla Presidenza**

**il 16 febbraio 1999**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Riccardo De Corato, con lettera in data 5 marzo 1997, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale Civile e Penale di Lucca in ordine al «delitto previsto e punito dall'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale» (diffamazione), originato da affermazioni da lui pronunciate il 25 maggio 1995 nel corso di un'intervista trasmessa dall'emittente televisiva nazionale «Retemia».

Nel decreto che dispone il giudizio, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca ha richiamato il capo di imputazione, precisando che il senatore De Corato è imputato «del reato di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3, del C.P. perché comunicando con più persone col mezzo televisivo tramite il network nazionale Retemia, offendeva la reputazione di Giancarlo Pasquini in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della Lega Nazionale delle Cooperative e inoltre, attribuendo alla lega, durante la trasmissione «Fatti e Misfatti», andata in onda il giorno 15.5.95, di essere una «holding» facente parte di un «comitato d'affari» insieme alla grande imprenditoria, ed aggiungendo che in occasione di «arresti clamorosi è stato investito perfino il Presidente della lega nazionale delle cooperative».

Il Presidente della Lega ha presentato querela nei confronti del senatore De Corato a seguito dell'intervista da lui rilasciata a Retemia.

Il senatore De Corato, nella seduta della Giunta del 18 marzo 1997, ha comunicato che nel dicembre 1994 aveva presentato un'interrogazione parlamentare riguardante

le indagini avviate dalla magistratura sulla lega delle cooperative e di avere rilasciato su tale argomento alcune interviste giornalistiche.

L'interrogazione, depositata agli atti della Giunta dal senatore De Corato e pubblicata nel resoconto stenografico del Senato del 16 dicembre 1994, è rivolta ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e ha ad oggetto le indagini avviate dalle Procure della Repubblica di Roma e Ravenna sulla Lega delle Cooperative. Nell'interrogazione suddetta si sottolinea che il Comune di Milano, tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni novanta, insieme con lo IACPM (Istituto Autonomo Case Popolari Comune di Milano) avrebbe appaltato una serie di opere a cooperative facenti capo alla Lega. In ordine agli appalti attribuiti dal Comune di Milano si sarebbe verificato un intreccio politico-tangentizio-affaristico sul quale si sono svolte le inchieste della Procura della Repubblica di Milano. L'interrogante chiede se tale Procura abbia avviato al pari di quelle di Roma e di Ravenna un'indagine sugli appalti assegnati dal Comune di Milano alle Cooperative facenti capo alla Lega.

La Giunta ha esaminato la domanda in questione nelle sedute del 18 marzo, 15 aprile, 15 maggio e 1° luglio del 1997 e nelle sedute del 10 e del 24 novembre 1998. Nella seduta del 18 marzo 1997 la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria precedente copia degli atti processuali, poi pervenuti il 2 aprile 1997.

Successivamente, nella seduta del 15 aprile 1997, la Giunta ha deciso di chiedere al magistrato precedente l'integrazione degli atti processuali, avendo rilevato che nel fascicolo processuale mancava la formulazione del capo di imputazione. L'integrazione degli atti è pervenuta il 5 maggio

1997. Il senatore De Corato ha depositato una memoria l'11 marzo 1997 ed è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nella seduta del 18 marzo 1997.

La Giunta, nella seduta del 24 novembre 1998, ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere insindacabile le opinioni espresse dal senatore De Corato.

\* \* \*

Dopo aver preso visione della trasmissione televisiva (era stata depositata in atti la relativa cassetta) andata in onda il 25 maggio 1995, unanime è stato il giudizio dei commissari circa il tono estremamente moderato del senatore De Corato, nonché la totale mancanza di dichiarazioni aventi in sé carica diffamatoria cioè lesiva dell'onore e del prestigio di chicchessia.

Già questo aspetto altre volte è stato ritenuto sufficiente ad escludere la sindacabilità. Affrontiamo comunque il problema di più specifica competenza della Giunta e dell'Assemblea, stabilire cioè se le dichiarazioni rese nell'intervista televisiva dal senatore De Corato siano da ritenersi collegabili

all'esercizio della funzione parlamentare. Nell'intervista il senatore De Corato non ha fatto altro che ribadire il contenuto di una sua interrogazione presentata in Senato il 16 dicembre 1994. Ora, non soltanto l'atto tipico della funzione parlamentare può ritenersi insindacabile, ma anche quegli atti che siano ad esso connesso, quali ad esempio le dichiarazioni divulgative di un atto tipico. E ciò corrisponde all'ultima statuizione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 289 depositata il 18 luglio 1998. In altri termini è certamente ravvisabile nell'intervista nient'altro che la diffusione di una opinione politica già espressa dal senatore De Corato nella precedente interrogazione.

Per tali motivi la Giunta propone di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*